



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Dott. Antonio CONTU – Presidente
Dott. Fabio CAMPOFILONI – Referendario (relatore)
Dott.ssa Cristiana CREMONESI – Referendaria
Dott. Matteo SANTUCCI – Referendario

ha emanato la seguente deliberazione concernente il

RENDICONTO 2018
COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN)

Visti gli artt. 97, 100, comma 2, e 119 Cost.;

Visto l'art. 20 Legge "rinforzata" 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i., recante il "*Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 11 giugno 2008, n. 229 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

Vista la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visto l'art. 1, commi 166 e ss., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42"*;

Visto il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 30 Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/2015/INPR, con cui sono state dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con cui sono state approvate le linee guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata L. 266/2005, concernenti il rendiconto dell'esercizio 2018;

Vista la relazione-questionario inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione del Comune di Castelfidardo in ordine al rendiconto 2018;

Viste le deduzioni formulate dall'Ente ed esaminata la documentazione pervenuta o acquisita, anche in via officiosa, nel corso dell'istruttoria;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti, 20 marzo 2020, n. 11;

Visto l'art. 85, comma 8-bis, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 26-ter D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020);

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

PREMESSO CHE

"Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", l'art. 148-bis TUEL (interpolato dal D.L. 174/2012) intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica, a mezzo di apposite relazioni/questionari, compilate dagli organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi enti e trasmesse secondo le

modalità indicate dall'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), *“del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* o in ordine alle quali *“l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*, accertando altresì che *“i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*. Tale forma di controllo si pone in linea con quella, già a suo tempo introdotta dall'art. 7, comma 7, L. 131/2003, concernente i controlli sulla *“sana gestione finanziaria”* ed è inquadrabile nella più ampia categoria dei riscontri di legalità e regolarità, finalizzati a stimolare l'implementazione delle relative misure correttive ad opera dell'ente controllato.

L'eventuale accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di *“squilibri economico-finanziari”*, della *“mancata copertura di spese”*, della *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* o del *“mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”* comporta per gli enti interessati *“l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”* e di trasmetterli alle medesime sezioni regionali *“che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento”*; e qualora l'Ente non vi provveda ovvero in caso di esito negativo del riscontro, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”* (art. 148-bis, comma 3, TUEL).

Tale peculiare effetto inibitorio sulla capacità di spesa è stato giudicato compatibile con i margini di autonomia politica, amministrativa e finanziaria costituzionalmente riservati agli enti locali, in quanto imprescindibile strumento, di natura cautelare, volto alla tutela dell'unità economica della Repubblica (art. 5 Cost.) e alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico (artt. 97 e 119 Cost. e artt. 3 e 9 e ss. L. “rinforzata” 243/2012). La preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa sprovvisti di adeguata copertura finanziaria giunge, infatti, all'esito di un controllo di natura

magistratuale, esercitato da un organo terzo, neutrale, indipendente ed imparziale (quale, appunto, la Corte dei conti), posto al servizio non dello Stato-apparato, ma dello Stato-collettività (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 60; Id., sent. 6 marzo 2014, nn. 39 e 40; Id., sent. 23 novembre 2016, n. 279; Id., sent. 14 febbraio 2019, n. 18; Id., sent. 19 maggio 2020, n. 115).

Ed anche laddove le irregolarità riscontrate non siano tali da arrecare pericolo agli equilibri economico-finanziari e da giustificare l'irrogazione della suddetta misura inibitoria della spesa, l'ente ha comunque il dovere di rimuoverle, in quanto suscettibili di inficiare non solo il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche l'attendibilità delle rilevazioni contabili, necessaria ad una loro più agevole aggregazione e comparazione a livello macroeconomico, ai fini del monitoraggio sul rispetto dei vincoli e degli obiettivi di finanza pubblica eurounitari, dettati a presidio della stabilità del sistema monetario comune, al cui perseguimento ciascun ente appartenente al perimetro della c.d. "finanza pubblica allargata" (come delineato dall'elenco ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, L. 196/2009, all'interno del c.d. settore S13 del Sistema europeo di contabilità nazionale, SEC 2010, adottato con Reg. 549/2013/UE) è tenuto a concorrere, condividendone le conseguenti responsabilità, *"secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica"* (artt. 1 e 8 L. 196/2009).

Per questa ragione, l'art. 20 L. "rinforzata" 243/2012 assegna alla Corte dei conti lo svolgimento del *"controllo successivo sulla gestione dei bilanci"* degli enti pubblici, *"ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio"* ex art. 97 Cost.

Lungo la stessa direttrice, l'art. 30 L. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-bis, adottata per l'attuazione della Dir. 2011/85/UE sull'armonizzazione dei *"quadri di bilancio nazionali"*, quale necessario presupposto per *"l'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio"*) assegna alla Corte dei conti, *"nell'ambito delle sue funzioni controllo"*, il compito di verificare *"la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni"*, ricomprese nell'elenco ISTAT, definendo *"le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile"*. In tale prospettiva, viene in rilievo quell'accezione di bilancio come *"bene pubblico"*, finalizzato, tra l'altro, a rendere trasparenti le scelte allocative compiute dall'ente, responsabilizzando giuridicamente e politicamente gli amministratori chiamati a compierle, più volte

patrocinata da un'ormai largamente consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 184; Id., sent. 13 aprile 2017, n. 80; Id., sent. 29 novembre 2017, n. 247; Id., sent. 20 dicembre 2017, n. 274).

Così ricostruiti il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisando tuttavia che la mancanza di specifici rilievi o accertamenti su altri eventuali profili di irregolarità o criticità, non emersi nel corso dell'istruttoria, non equivale ad implicita valutazione positiva, né tantomeno ad implicito accertamento in negativo della loro assenza.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio (cfr., da ultimo, Corte conti, sez. aut., del. 11 giugno 2019, n. 12/INPR e 24 luglio 2019, n. 19/INPR), l'istruttoria è stata condotta incrociando e comparando anche le risultanze contabili registrate negli esercizi pregressi, ove necessarie o utili alla ricostruzione dello stato attuale e del *trend* evolutivo degli equilibri e delle grandezze economico-finanziarie rendicontate nell'ultimo esercizio.

CONSIDERATO CHE

Dall'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione (d'ora in poi ODR), ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., L. 266/2005, nonché dei riscontri effettuati, anche *ex officio*, da questa Sezione sulla documentazione contabile dell'Ente, acquisita attraverso l'accesso al sistema integrato delle banche dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 13 L. 196/2009 e 30, comma 3, L. 161/2014, sono emersi i seguenti profili di criticità ed irregolarità, rimasti tali anche all'esito del contraddittorio cartolare e dei successivi chiarimenti forniti dal Comune di Castelfidardo.

1. Risultato di amministrazione

Nel rendiconto 2018, il Comune di Castelfidardo ha registrato una parte disponibile del risultato di amministrazione, pari ad euro 955.983,24. Nel seguente prospetto viene data evidenza del *trend* del risultato di amministrazione degli anni 2016/2018:

	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione	5.938.089,04	7.508.870,81	9.312.639,04
Composizione del risultato di amministrazione:			
parte accantonata	3.536.837,71	5.047.121,87	6.261.209,35
Parte vincolata	1.820.579,57	1.848.599,39	1.737.141,14

Parte destinata agli investimenti	432.435,30	183.080,04	358.305,31
Parte disponibile	148.236,46	430.069,51	955.983,24

Fonte: Questionario rendiconto 2018 - Sezione I - Risultati della Gestione Finanziaria

La gestione complessiva del 2018 ha chiuso con un risultato di amministrazione pari a euro 9.312.639,04. Tale risultato si è ridotto a euro 955.983,24 in ragione dell'accantonamento di euro 6.261.209,35, di un vincolo di euro 1.737.141,14 e di una parte destinata agli investimenti di euro 358.305,31.

2. Composizione del risultato di amministrazione

2.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità

All'esito degli approfondimenti istruttori, condotti sulla documentazione contabile fornita dall'Ente e sui dati presenti nella banca dati BDAP, nonché dei chiarimenti forniti dall'Ente medesimo, è stato appurato che il FCDE, accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018, calcolato in base al metodo ordinario, ammonta ad euro 5.480.762,71.

Tale importo risulterebbe persino superiore a quello dovuto, in quanto comprensivo anche di maggiori accantonamenti che l'Ente ha discrezionalmente voluto effettuare per alcune tipologie di entrate, per varie ragioni considerate di particolarmente incerta o aleatoria esigibilità, tra cui *“una quota di FCDE di parte capitale pari ad euro 9.748,00 (relativa ad un'azione di recupero considerata interamente di difficile esazione)”*, nonché di alcune entrate (sanzioni c.d.s., avvisi di accertamento IMU/ICI e ruoli TARI/TASI, emessi nei confronti di contribuenti sottoposti a fallimento o altre procedure concorsuali, per le quali l'Ente ha preferito accantonare maggiori somme, dandone separata e dettagliata contezza sia nella nota integrativa al bilancio di previsione, sia nella relazione alla gestione allegata al rendiconto (come richiesto dall'Esempio n. 5 dell'All. 4/2). L'importo minimo dovuto, che la legge avrebbe altrimenti imposto di accantonare, sarebbe stato pari ad euro 4.812.574,30, sempre calcolato secondo il metodo ordinario.

Nel corso dell'istruttoria, in più occasioni, il Comune è intervenuto a precisare che, laddove fosse stata fatta applicazione del metodo semplificato, al lordo dei suddetti maggiori accantonamenti spontaneamente effettuati dall'Ente, l'importo da accantonare nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018 sarebbe stato pari ad euro 5.549.418,94 (anziché euro 5.480.762,71). La relativa differenza, pari ad euro 68.656,23, ottenuta dalla differenza di calcolo tra metodo semplificato (non applicato) e metodo ordinario

(applicato), al lordo dei maggior accantonamenti spontaneamente effettuati, sarebbe stata, a detta dell'ente, "svincolata" ed applicata al bilancio di previsione per finanziare il FCDE di competenza dell'esercizio successivo, richiamando al riguardo il contenuto del punto 3.3 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che tuttavia, fa riferimento a ben altra eventualità, ossia alla riduzione dell'accantonamento derivante dall'eventuale cancellazione dei residui attivi in sede di riaccertamento ordinario.

In particolare, il principio contabile applicato stabilisce testualmente che *"Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE."*

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al FCDE.

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del FCDE rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il FCDE del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce". Il principio contabile applicato non fa quindi alcun riferimento alla differenza di importo del FCDE calcolato con metodo ordinario e con metodo semplificato; ma si riferisce soltanto alla quota di avanzo di amministrazione, in precedenza accantonata, resasi disponibile per effetto della sopraggiunta cancellazione di residui attivi e che può, pertanto, essere utilizzata per finanziare lo stanziamento a FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Detto altrimenti: la somma di euro 68.656,23, ottenuta per differenza tra-gli importi risultati dall'applicazione delle due distinte metodologie di calcolo, in realtà non viene affatto "svincolata" (ossia, "disaccantonata"), proprio perché tale quota non è mai stata accantonata e, quindi, essendo confluita nella parte disponibile del risultato di amministrazione, può essere utilizzata, nei limiti consentiti dalla legge, per finanziare gli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, tra cui, appunto, il FCDE. Pertanto, preso atto della sostanziale correttezza dell'accantonamento effettuato, si sottolinea l'inesattezza del richiamo al punto 3.3 del principio contabile, disciplinante ipotesi estranea alla fattispecie concreta in questione e si raccomanda una maggiore attenzione nell'applicazione della disciplina legislativa.

2.2. Fondi spese e rischi futuri

- Fondo perdite organismi partecipati

Nel rendiconto 2018 l'Ente ha effettuato un accantonamento di euro 15.000,00 per perdite maturate in anni precedenti da aziende partecipate e tale accantonamento è stato mantenuto, sebbene ad oggi non risultino perdite da fronteggiare nei bilanci delle partecipate. Il mantenimento dell'accantonamento è stato motivato, per ragioni prudenziali, inerenti al fatto che *"la società in house Pluriservizi Fidardense s.r.l. ha in gestione due farmacie comunali e pertanto, pur riscontrando una sana gestione delle ultime annualità, rimane pur sempre soggetta a potenziali criticità di mercato"*.

La Sezione prende atto dei riscontri forniti dall'Ente.

3. Gestione delle entrate

3.1. Il mancato inserimento nello stato patrimoniale dei residui stralciati

Nel corso dell'istruttoria, il Comune di Castelfidardo ha confermato di non aver stralciato crediti inesigibili dal conto del bilancio dell'esercizio rendicontato.

Nella relazione al rendiconto, l'ODR ha segnalato che quelli stralciati in esercizi precedenti non sono stati riportati nello stato patrimoniale, come invece prescritto dall'art. 230, comma 5, TUEL, dando comunque atto delle rassicurazioni fornite dall'Ente in ordine all'avvio delle necessarie iniziative per la loro riscossione (cfr. All. n. 28 al rendiconto 2018, *ruoli stralciati-incassati*).

Chiesti chiarimenti al riguardo, l'Ente ha motivato il mancato inserimento nello stato patrimoniale dei crediti stralciati adducendo di aver agito nell'erronea convinzione della sufficienza della sola registrazione degli eventuali incassi come sopravvenienze attive. Tuttavia, il Comune ha riferito altresì che, nel redigendo rendiconto per la gestione dell'anno 2019, l'ammontare dei crediti stralciati dal conto del bilancio per inesigibilità è stato inserito nello stato patrimoniale, ad integrale copertura della quota parte, di pari importo, del fondo svalutazione crediti (FSC). Inoltre, quota parte dei crediti stralciati nei precedenti rendiconti 2015 e 2017 risultano ad oggi prescritti.

Questa Sezione prende atto delle motivazioni fornite ed invita l'Ente ad attenersi al rispetto dell'art. 230, comma 5, TUEL, ai sensi del quale *"lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione. Al*

rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi".

Il precetto è ulteriormente specificato e dettagliato al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *"trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio", riducendo pro quota l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, "il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale".*

Viene altresì specificato che *"al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo", ferma comunque restando la necessità di attivare "le azioni di recupero mediante procedure coattive".*

I crediti assolutamente inesigibili o insussistenti (perché erroneamente accertati o perché nel frattempo estinti o prescritti) *"sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui", adeguatamente e specificatamente motivata "attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".*

Tali disposizioni vanno lette in combinato disposto con quanto stabilito dal punto 4.28 del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, di cui all'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale tra le componenti positive del conto economico sono ricomprese anche le *"Sopravvenienze attive"* (definite come *"i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività*

(decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate”), nel cui novero sono allocati, tra l’altro, anche “i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell’esercizio considerato”, nonché “le riduzioni dell’accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle esigenze che ne hanno determinato un accantonamento”.

3.2. La contabilizzazione degli incassi dei residui attivi stralciati

Le verifiche svolte sul sito istituzionale dell’Ente hanno dato evidenza di un importo dei ruoli stralciati dal rendiconto 2015 pari a euro 45.978,03, incassati nel 2018 per euro 3.300,31, e di un importo dei ruoli stralciati dal rendiconto 2017 pari a euro 153.564,07, incassati nel 2018 per euro 7.172,94.

Considerato che l’importo della variazione in aumento dei residui attivi, attestati nella relazione dell’ODR, a seguito del riaccertamento ordinario, è risultata pari ad euro 381.334,94 (derivanti dal riaccertamento di maggiori residui attivi per euro 453.500,62 e da minori residui attivi per euro 72.165,68), questa Sezione ha chiesto di conoscere le modalità di contabilizzazione dell’incasso dei crediti dichiarati stralciati e incassati nel 2018.

In riscontro alle richieste formulate, l’Ente ha riferito che le somme di euro 3.300,31 ed euro 7.172,94, incassate nel corso del 2018, a valere, rispettivamente, sui ruoli stralciati dal rendiconto 2015 e dal rendiconto 2017, sono state rilevate in contabilità finanziaria come *“maggiori accertamenti a residuo”*, associando le relative reversali di incasso ai predetti maggiori accertamenti. Tali somme sono state altresì registrate in contabilità economico patrimoniale come sopravvenienze attive.

Questa Sezione ritiene tali modalità di contabilizzazione dell’incasso di crediti stralciati dal conto del bilancio, in linea con le prescrizioni contenute al punto 9.1 dell’All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, nella parte in cui stabilisce che, se dal riaccertamento ordinario dei residui risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del *“maggior importo”* di crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato *“accertamento di nuovi crediti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”*. In questo caso, all’accertamento del nuovo credito in contabilità finanziaria consegue, in contabilità economico patrimoniale, l’automatica registrazione del provento secondo la sua natura economica; è necessaria una successiva registrazione contabile per stornare il provento e rilevare la sopravvenienza attiva.

In caso di riscossione di *“residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili”*, il medesimo principio contabile applicato considera invece necessario procedere ad una *“rettifica in aumento dei residui attivi”*, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio. In tal caso, in contabilità economico patrimoniale, si procede direttamente alla registrazione della sopravvenienza attiva.

3.3. Capacità di riscossione e gestione dei residui attivi.

Dalle attestazioni dell'ODR in merito all' *“analisi delle entrate e delle spese”*, risultano i seguenti dati:

a) Recupero evasione tributaria

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	549.079,63	
Residui riscossi nel 2018	65.619,59	
Residui eliminati o riaccertati	-0,50	
Residui al 31/12/2018	483.460,54	88,05%
Residui della competenza	338.072,12	
Residui totali	821.532,66	
FCDE al 31/12/2018	797.738,49	97,10%

b) IMU

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	526.789,61	
Residui riscossi nel 2018	63.047,50	
Residui eliminati o riaccertati	-0,50	
Residui al 31/12/2018	463.743,04	88,03%
Residui della competenza	290.416,65	
Residui totali	754.159,69	
FCDE al 31/12/2018	745.950,10	98,91%

c) TARSU-TIA-TARI

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	1.343.17,89	
Residui riscossi nel 2018	169.969,43	
Residui eliminati o riaccertati	84.422,14	
Residui al 31/12/2018	1.088.716,32	81,06%

Residui della competenza	430.718,4161	
Residui totali	1.519.434,73	
FCDE al 31/12/2018	1.516.267,91	99,79%

Con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada, si evidenzia quanto segue:

evoluzione nel triennio

	2016	2017	2018
Accertamento	2.677.758,11	2.433.902,02	2.175.442,46
Riscossione	1.354.322,58	1.395.978,58	1.195.381,74
% riscossione	50,58	57,36	54,95
FCDE	661.717,76	473.978,00	490.030,37

movimentazione delle somme rimaste a residuo

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	2.472.902,74	
Residui riscossi nel 2018	303.616,75	
Residui eliminati o riaccertati	0,00	
Residui al 31/12/2018	2.169.285,99	87,72%
Residui della competenza	980.060,72	
Residui totali	3.149.346,71	
FCDE al 31/12/2018	3.069.258,29	

In ragione dei significativi importi dei residui totali al 31.12.2018, attestati nei prospetti sopra riportati, per i quali è riscontrabile un rilevante accantonamento a FCDE, sono stati chiesti aggiornamenti in ordine alle movimentazioni *medio tempore* intervenute, nonché le azioni poste in essere dall'Ente al fine di migliorare la riscossione.

Al riguardo, l'Ente ha trasmesso i dati di preconsuntivo dell'esercizio 2019, da cui però non emergono sensibili miglioramenti della capacità di riscossione.

I dati attestati dall'ODR nel prospetto "*risultato di amministrazione*", riportato nella relazione al rendiconto, hanno dato altresì evidenza della seguente situazione in ordine alla gestione dei residui:

	Residui	Competenza	Totale
Residui attivi	4.845.221,38	3.508.102,87	8.353.324,25
Residui passivi	101.448,53	1.980.796,90	2.082.245,43

Dal prospetto sopra riportato si rileva un significativo importo di residui attivi sia *ante* 2018 che di competenza.

Alla stregua delle verifiche svolte sulla banca dati BDAP - elenco dei residui attivi e passivi conservati - è emersa la seguente situazione:

Anno	Residuo conservato
2009	850.000,00
2011	21,00
2012	5.616,21
2013	271.531,28
2014	248.090,90
2015	593.747,31
2016	1.488.411,69
2017	1.387.802,99
2018	3.508.102,87
Totale	8.353.324,25

Al riguardo preme evidenziare che, nonostante il significativo importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2018, i dati riportati nel prospetto danno evidenza dell'accumulo di un'elevata mole di residui attivi provenienti da esercizi precedenti, su cui la Sezione ha chiesto aggiornamenti circa il loro stato di riscossione, soprattutto con particolare riferimento ad un residuo attivo di euro 850.000,00 proveniente dall'esercizio 2009.

In sede istruttoria, l'Ente ha chiarito che il residuo attivo di euro 850.000,00, proveniente dall'esercizio 2009, è stato originato dalla contrazione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti s.p.a., iscritto al Titolo VI delle entrate, per investimenti in edilizia scolastica. Tale somma non risulta essere stata ancora erogata in ragione del contenzioso insorto a seguito dell'espletamento della procedura di gara, che ha ritardato, per effetto delle sopraggiunte sospensive cautelari, l'avvio dei lavori. Tale contenzioso è però ormai giunto a definitiva conclusione con la sentenza n. 2856 del 6 maggio 2020 del Consiglio di Stato, che ha

riconosciuto piena ragione all'amministrazione comunale, la quale ha quindi proceduto alla definitiva aggiudicazione dell'appalto in data 25.05.2020.

Per quanto concerne, più in generale, la crescente mole di residui attivi, risalenti ad esercizi anche piuttosto remoti, il Comune di Castelfidardo ha riferito che le principali criticità sono state riscontrate in ordine alla riscossione degli accertamenti ICI/IMU, dei ruoli TARSU/TARI e delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada. Nonostante la registrazione di un leggero miglioramento del tasso di riscossione in conto residui di alcune entrate (di cui, in sede istruttoria, è stato dato conto allegando apposito prospetto riassuntivo), l'Ente ha riferito che, tanto in sede previsionale, quanto in sede di gestione e rendicontazione, attraverso una congrua e prudente quantificazione degli accantonamenti a FCDE, è stato impedito che tali riscontrate criticità nella riscossione in conto residui possa aver avuto ripercussione sulla programmazione e sul mantenimento degli equilibri di bilancio, sia di competenza che di cassa.

L'Ente ha anche precisato che, per migliorare la capacità di riscossione, ha optato per la gestione in proprio delle attività di accertamento e di riscossione spontanea, affidando invece ad Agenzia delle entrate-Riscossione s.p.a. (già Equitalia s.p.a.) soltanto le procedure di riscossione coattiva. Sono state inoltre intraprese iniziative di carattere organizzativo volte a ridurre i tempi di trasmissione dei dati all'agente della riscossione e a sfruttare i più ampi margini di efficientamento offerti dalla recente riforma del sistema di esazione delle entrate locali, varata con l'art. 1, commi 784-815, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), i cui effetti, purtroppo, sono stati in larga parte vanificati nei mesi successivi per effetto dei provvedimenti legislativi di moratoria delle cartelle esattoriali, approvati a seguito dell'esplosione dell'emergenza epidemiologica, tuttora in corso.

Questa Sezione, pur prendendo atto delle spiegazioni fornite dall'Ente, non può non richiamare l'attenzione sulle riscontrate e persistenti criticità sottese alla bassa capacità di riscossione delle entrate proprie e dei conseguenti notevoli accantonamenti di risorse a FCDE, che si traducono in una maggiore farraginosità della programmazione di bilancio ed in un eccessivo irrigidimento della gestione e della struttura finanziaria dell'Ente.

Si raccomanda, pertanto, una più accurata e dettagliata ricognizione delle cause determinative di queste criticità e l'adozione di tutte le necessarie iniziative volte al loro superamento o miglioramento e all'eliminazione dell'eccessivo accumulo dei residui attivi,

anche attraverso una più accurata analisi, in sede di riaccertamento ordinario, del loro reale ed effettivo grado di esigibilità, valutando altresì se, ed in che termini, il mantenimento nel conto del bilancio possa impattare sulla costruzione e sul mantenimento degli equilibri finanziario e sul rispetto degli specifici saldi di finanza pubblica dei precedenti esercizi.

4. Partecipazioni societarie.

Nel questionario al rendiconto 2018, l'ODR ha attestato la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati. Tale dato ha trovato conferma anche nella relazione al rendiconto, resa dal medesimo ODR, in cui è stato riferito, in particolare, che la partecipata SAN (Società acquedotto sul Nera) s.p.a. ha attestato di non avere posizioni creditorie o debitorie verso il Comune partecipante, mentre nella contabilità dell'Ente risulterebbe un credito nei confronti di tale società.

Inoltre, dalla relazione dell'ODR è risultato che, nell'esercizio 2018, tra gli *"Altri fondi e accantonamenti"*, l'Ente ha iscritto un accantonamento, denominato *"Fondo neutralizzazione credito Acquedotto del Nera (contributo regionale mutuo)"*, per un importo pari ad euro 86.482,28, in relazione al quale l'ODR ha attestato che *"dai documenti sottoposti al nostro esame non si evince un potenziale rischio di disconoscimento del diritto al rimborso del credito, considerato che il credito del 2017 è stato regolarmente liquidato e venutosi a ricostituirsì al 31-12-2018 per la parte di interessi insiti nelle rate 2018"*.

Chiesti chiarimenti al riguardo, in sede istruttoria, l'amministrazione comunale ha riferito che, nell'agosto del 2002, il Consorzio per l'acquedotto del Nera (ora SAN s.p.a.) ha ottenuto il nulla osta da parte di Cassa depositi e prestiti s.p.a. all'erogazione di un mutuo per la costruzione di un acquedotto ad uso dei Comuni consorziati del valore di euro 10.384.784,00. Non essendo il Consorzio dotato di entrate proprie, gli enti consorziati hanno provveduto, ciascuno in ragione della propria quota partecipativa, a contrarre il mutuo a beneficio del medesimo Consorzio per un importo pari a complessivi euro 720.685,60, interamente erogati. A fronte dell'accensione del mutuo, il Consorzio ha poi ottenuto, in data 19.12.2002, anche l'erogazione di un contributo in conto interessi da parte della Regione Marche pari ad euro 272.689,25 per venti annualità a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo (2004); tale contributo in conto interessi sarebbe stato

quindi riversato *pro quota* a ciascun ente locale contraente, in quote costanti annuali, fino al 2024.

A partire dall'esercizio 2004, pertanto, il Comune di Castelfidardo ha iscritto l'importo di euro 21.620,57 tra le entrate del Titolo II (trasferimenti correnti) per ciascuna annualità di bilancio. Fino all'esercizio 2013, il Consorzio (nel frattempo divenuto SAN s.p.a.) ha sempre provveduto a riversare, con regolare cadenza annuale, tale somma a ciascuno degli enti partecipanti, senza pertanto far registrare sensibili disallineamenti tra le rispettive contabilità.

Senonché, a partire dall'esercizio 2014, sono stati registrati crescenti ritardi da parte della Regione Marche nell'erogazione delle quote annuali del suddetto contributo in favore della SAN s.p.a., generando a sua volta conseguenti disallineamenti contabili. In particolare, il Comune di Castelfidardo ha riscontrato nell'albo pretorio regionale che l'ultima rata del contributo, corrisposta alla SAN s.p.a., risale al 28.12.2018 e si riferisce al pagamento dell'annualità 2014. Già in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2015, in data 09.06.2016 il Comune di Castelfidardo (seguito dall'ODR in data 28.12.2016) aveva inviato formale nota di chiarimenti alla SAN s.p.a., dalla stessa riscontrata in data 26.01.2017. Dal confronto epistolare è emerso che il contributo erogato dalla Regione Marche è stato contabilizzato dal Comune partecipante come entrata annualmente esigibile e dalla società partecipata, invece, come partita di giro; il crescente ritardo accumulato dalla Regione Marche nell'erogazione del contributo ha via via amplificato sempre di più il disallineamento tra la contabilità dell'Ente partecipante e quella della società partecipata. Le reiterate sollecitazioni inoltrate dal Comune di Castelfidardo alla partecipata SAN s.p.a., volte ad ottenere la dichiarazione di concordanza delle rispettive posizioni debitorie e creditorie, relative all'erogazione dei contributi regionali annualmente dovuti, non hanno avuto riscontro.

Pertanto, al fine di evitare che il risultato di amministrazione risultasse essere condizionato da detta discrasia, le somme accertate, ma non incassate, dal Comune di Castelfidardo, relativamente ai contributi regionali in conto interessi, pari ad € 86.482,28, corrispondenti all'importo dei residui attivi ancora da riscuotere da parte della SAN s.p.a., sono state prudenzialmente accantonate nel risultato di amministrazione, tra gli "*Altri fondi e accantonamenti*".

5. Stato patrimoniale

Dall'analisi dello stato patrimoniale del rendiconto 2018 è emersa la seguente situazione del patrimonio netto:

a) Fondo di dotazione	-7.521.970,54
b) Riserve indisponibili beni demaniali, indisponibili e per beni culturali	47.278.894,82
c) Riserva da risultato economico di esercizi precedenti	32.831,75
d) Riserva da capitale	250.087,52
e) Riserva da permessi da costruire	437.468,37
f) Risultato economico d'esercizio	802.944,76
g) Totale patrimonio netto	41.280.256,68

In sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'importo negativo, per euro - 7.521.970,54, del fondo di dotazione. Al riguardo, nella relazione illustrativa al rendiconto 2018, l'Ente ha sottolineato che, contrariamente a quanto previsto al punto 6.3 dell'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, tale importo negativo del fondo di dotazione non discenderebbe da un'effettiva situazione di squilibrio patrimoniale o di disavanzo finanziario o da altre cause gestionali, ma soltanto dal mutamento delle regole di contabilizzazione, imposte dalla nuova articolazione dello stato patrimoniale, derivante dall'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.M. 18 maggio 2017 (c.d. sesto correttivo) al principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale, di al punto 6.3 dell'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, che hanno richiesto, in sede di prima riclassificazione, la necessaria iscrizione nel patrimonio netto di ingenti riserve indisponibili. L'Ente ha anche evidenziato come l'importo negativo del fondo di dotazione, se non ricollegato ad una situazione di effettivo squilibrio economico o finanziario, non sarebbe, di per sé, foriero di potenziale pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori (come indirettamente testimoniato dal valore dell'indice di tempestività dei pagamenti registrato dall'Ente, sia nell'esercizio 2018 che nel corso del 2019, nonché dall'assenza di indici di deficitarietà strutturale negli ultimi rendiconti approvati).

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti.

Questa Sezione ricorda infatti come, a differenza di quanto previsto dal previgente ordinamento contabile, in cui il patrimonio netto degli enti locali era suddiviso tra beni demaniali e beni patrimoniali (v. l'abrogato D.P.R. 194/96), l'attuale punto 6.3 dell'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011 (principio della contabilità economico patrimoniale), in analogia a quanto previsto per i bilanci degli enti privati (v. Documento OIC n. 28, cui lo stesso All. 4/3 espressamente rinvia, nei limiti della compatibilità) stabilisce che il *"patrimonio netto"* (cioè la differenza tra le attività e le passività) degli enti territoriali deve *"essere articolato nelle seguenti poste:*

- a) *fondo di dotazione;*
- b) *riserve;*
- c) *risultati economici positivi o (negativi) di esercizio"*.

Il fondo di dotazione rappresenta *"la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente"* e *"può essere alimentato mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio"*. Le riserve costituiscono, invece, *"la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione"*.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate dal D.M. 18 maggio 2017 (c.d. sesto correttivo) al medesimo punto 6.3 dell'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, tale utilizzo non è possibile per le *"riserve indisponibili"*, istituite a decorrere dal 2017, *"a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite"*.

Al pari del fondo di dotazione, *"le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione"*.

L'Esempio n. 14 dell'All. 4/3 (anch'esso inserito dal D.M. 18 maggio 2017) chiarisce altresì che, in sede di prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili, *"l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente. (...) L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto)"*.

Alla luce di tale rinnovato quadro normativo, tutti gli enti devono quindi valorizzare, all'interno del patrimonio netto, queste nuove riserve indisponibili, utilizzando prioritariamente le riserve disponibili e, se insufficienti, riducendo il fondo di dotazione, per il quale il legislatore non impone un ammontare minimo (come invece per il capitale sociale degli enti commerciali o il fondo patrimoniale degli enti associativi: v. artt. 2327, 2463, comma 2, n. 4] e 2463-*bis*, comma 2, n. 3] c.c., per gli enti commerciali; art. 1, commi 3 e 4, D.P.R. 361/2000, per fondazioni ed enti associativi riconosciuti) e, pertanto, non è escluso che, in occasione della prima riclassificazione patrimoniale, possa assumere (come nel caso del Comune di Castelfidardo) valore negativo o pari a zero, essendo il patrimonio degli enti locali composto prevalentemente da beni indisponibili e demaniali.

Nondimeno, malgrado il fondo di dotazione e le riserve di capitale non assumano, per gli enti locali, quella funzione essenziale di garanzia delle ragioni creditorie e di conservazione della continuità aziendale, che invece riveste il capitale sociale per gli enti commerciali o il fondo patrimoniale per le fondazioni e gli enti associativi, il principio contabile applicato fa comunque gravare sull'ente locale l'obbligo di intraprendere azioni idonee al riassorbimento del *deficit* patrimoniale, derivante dall'esposizione contabile delle suddette riserve indisponibili, attraverso i risultati economici positivi degli esercizi futuri (c.d. perdita portata a nuovo) o la liberazione di riserve disponibili.

Ciò è in linea, del resto, anche con quanto stabilito dal principio contabile generale n. 15 di cui all'All. 1 del D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale *“l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali. (...) Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (...) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. (...) L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale”*.

In ultima analisi, se è vero che il patrimonio degli enti territoriali è, di solito, prevalentemente costituito da beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili (come tali, diversamente dalle entrate finanziarie, non aggredibili dai creditori), è altrettanto vero che il legislatore impone un equilibrio non solo tra i flussi finanziari, ma anche tra le componenti economiche e patrimoniali dell'ente locale, in quanto elemento imprescindibile per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e la corretta,

produttiva, efficiente, efficace ed economica allocazione e gestione delle risorse pubbliche, ciclicamente impiegate, nel corso dell'esercizio, per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

La presenza di un fondo di dotazione di valore negativo o pari a zero evidenzia una grave situazione di squilibrio patrimoniale che, anche ove non derivante (come, presumibilmente, nel caso in questione) da inefficienze gestionali o comunque non suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela delle ragioni dei creditori, impone comunque all'organo assembleare, in occasione dell'approvazione del rendiconto, di adottare le misure necessarie al suo riassorbimento, attingendo alle riserve disponibili. E se, anche dopo l'utilizzo delle riserve, il fondo di dotazione risultasse ancora negativo, ciò significa che il patrimonio netto è composto esclusivamente da beni indisponibili, cioè non utilizzabili per il soddisfacimento delle pretese creditorie. In questi casi, è probabile che al fondo di dotazione negativo possa corrispondere anche un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione, magari non adeguatamente palesato a causa di una non corretta quantificazione dell'accantonamento a FCDE o di un eccessivo accumulo di residui attivi provenienti da esercizi particolarmente remoti e non agevolmente incassabili. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per la contabilità finanziaria (che ha valenza autorizzatoria: art. 151, comma 4, lett. a], TUEL; punto 16 dell'All. 1, punto 9.5 dell'All. 4/1 e punto 1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011), per la contabilità economico-patrimoniale (avente invece valenza soltanto conoscitiva: art. 151, comma 4, lett. b], TUEL; art. 2, comma 2, e punto 1 dell'All. 4/3 al D.Lgs. 118/2011), modalità e tempistica di ripiano del *deficit* patrimoniale non sono espressamente tipizzate dal legislatore.

Al riguardo, infatti, il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale si limita a stabilire che l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Sindaco, sulla *"copertura dei risultati economici negativi di esercizio"*; ed in particolare, *"l'eventuale perdita risultante dal conto economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione"*. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, *"la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri"* (punto 6.3. dell'All. 4/3 cit.).

È quindi rimessa alla discrezionalità dell'ente l'individuazione delle misure idonee a ripianare, in tempi ragionevoli, lo squilibrio patrimoniale e fronteggiare tempestivamente le proprie passività (sul punto, v. anche Corte conti, sez. contr. Umbria, del. 31 gennaio 2020, n. 15/PRSE), ad esempio attraverso il conseguimento di utili di esercizio oppure attraverso l'avvio o il completamento delle attività di rivalutazione e valorizzazione dei propri cespiti patrimoniali, capaci di aumentare il patrimonio netto e, pertanto, di riassorbire o ridurre il *deficit* e ricostituire il fondo di dotazione.

Al riguardo, questa Sezione prende altresì atto del fatto che, nonostante l'insorgere di un incremento per euro 955.599,71 delle riserve indisponibili non abbia consentito nel 2019 di procedere nel progressivo riassorbimento della suddetta passività patrimoniale, il Comune di Castelfidardo ha comunque assicurato la propria intenzione di intraprendere, anche nel 2020, le iniziative volte al recupero del *deficit* patrimoniale, eventualmente anche attingendo, ove possibile, all'utilizzo delle riserve disponibili, nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative recentemente dettate a seguito dell'insorgere dell'emergenza pandemica, tuttora in corso.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

la non gravità delle riscontrate irregolarità contabili

RACCOMANDA

- una maggiore attenzione della contabilizzazione patrimoniale dei residui attivi stralciati dal conto del bilancio;
- una ricognizione, quanto più accurata e dettagliata possibile, delle cause determinative della bassa capacità di riscossione delle entrate proprie, nonché l'adozione di tutte le necessarie iniziative volte ad implementarla e a contenere l'eccessivo accumulo di residui attivi;
- una più accurata analisi, in sede di riaccertamento ordinario, del reale ed effettivo grado di esigibilità dei residui attivi, valutando altresì se, ed in che termini, la loro conservazione nel conto del bilancio possa impattare sulla costruzione e sul mantenimento degli equilibri economico-finanziari ex art. 162 TUEL e sul rispetto degli specifici saldi di finanza pubblica dei precedenti esercizi;

- la prosecuzione di un'attenta gestione economica, capace di garantire il riassorbimento, in tempi ragionevoli, del *deficit* patrimoniale occasionato dalla prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili, imposta dall'entrata in vigore del nuovo sistema di riclassificazione dello stato patrimoniale;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Castelfidardo e pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020 con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 85, comma 8-*bis*, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 26-*ter* D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020).

Il Relatore
Fabio Campofiloni
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Antonio Contu
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 15 ottobre 2020

Il Direttore della Segreteria
Barbara Mecozzi
(f.to digitalmente)